Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 7 settembre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 850-139 652-381
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 -
Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 -
Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(5504)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 330ª seduta pubblica, giovedì 9 settembre 1965, alle ore 12, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione, della presentazione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia (1345).

(6473)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 agosto 1965, n. **1027.**

Ampliamento dell'organico del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dotazione organica del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, stabilita nella tabella *L* allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, è sostituita da quella di cui alla tabella unica allegata alla presente legge.

Art. 2.

I concorsi per la nomina del personale di cui all'art. 1 saranno banditi su base regionale e interregionale a seconda della competenza territoriale degli Istituti e delle Soprintendenze alle antichità e belle arti e consisteranno in una prova di scrittura sotto dettato integrata da un colloquio sulle materie d'esame previste per conseguire la licenza elementare.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a nominare le occorrenti Commissioni giudicatrici per i singoli concorsi banditi a norma del precedente comma.

Ai soli fini della formulazione del ruolo nazionale, le singole graduatorie verranno a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie locali, le riserve di posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.

Art. 3.

E' facoltà del Ministro per la pubblica istruzione sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite Commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti ai concorsi di cui alla presente legge, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e le categorie assimilate.

Per conseguire la nomina in ruolo, dopo il periodo di prova, i vincitori debbono ottenere dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agenti di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

In mancanza di tale riconoscimento la prova s'intende conclusa sfavorevolmente.

Art. 4.

Durante il primo quinquennio di servizio, i vincitori immessi nel ruolo non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, in una sede diversa da quella cui verranno assegnati con il decreto di nomina.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di trasferire il predetto personale per esigenze di servizio.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge e fino all'espletamento del primo concorso il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di assumere temporaneamente personale nei limiti di 300 unità.

Al detto personale, compete, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico iniziale e quello previdenziale previsti per gli impiegati non di ruolo di IV categoria. Allo stesso, qualora sia utilizzato per il servizio di guardia notturna, spetta la indennità relativa, prevista dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Con proprio decreto il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, stabilirà i criteri di assunzione.

Art. 6.

All'onere per l'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, valutato in lire 200 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 4 agosto 1965

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

TABELLA UNICA

Carriera del personale ausiliario delle Soprintendenze alle antichità e belle arti

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO		
		al 1-7-1965	al 1-1-1906	al 1-1-1967
180	Custodi capi	23	34	45
173	Custodi principali	100	130	160
163	Primi custodi	480	640	800
153	Custodi e guardie notturne . .	1.747	2.296	2.845
	TOTALE . . .	2.350	3.100	3.850

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*

GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1965, n. **1028.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale « Vendramin Corner » di Venezia.

N. 1028. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale « Vendramin Corner » di Venezia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1965, n. **1029.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato femminile di Bari.

N. 1029. Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato femminile di Bari viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1965, n. **1030.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Luigi Einaudi » di Roma.

N. 1030. Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Luigi Einaudi » di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1965, n. **1031.**

Estinzione delle Opere pie « Arte dei marinai », « Sacco » e « Scagno », con sede in Savona.

N. 1031. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le Opere pie « Arte dei marinai », « Sacco » e « Scagno », amministrate dall'Ente comunale di assistenza di Savona, sono dichiarate estinte ed il residuo patrimonio dell'ammontare di L. 26.696 annue è devoluto all'E.C.A. medesimo.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1965.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della corvetta « Pomona ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 16 agosto 1952 (registrato alla Corte dei conti addì 19 settembre 1952, registro n. 14 Difesa-Marina, foglio n. 361), con il quale la corvetta « Pomona » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 4 aprile 1943;

Considerato lo stato della menzionata unità e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico economico, procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3130 datato 22 giugno 1965 del Consiglio superiore delle forze armate (Sezione Marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La corvetta « Pomona », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° giugno 1965.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1965
Registro n. 47 Difesa-Marina, foglio n. 97

(6175)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 1965.

Attribuzione alla Regione Valle d'Aosta di quote di proventi erariali per l'esercizio finanziario 1962-1963.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, concernente l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta;

Visto l'accordo con il Presidente della Regione Valle d'Aosta effettuato per l'esercizio finanziario 1962-1963;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Valle d'Aosta sono attribuite per l'esercizio finanziario 1962-1963, in attuazione dell'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, le seguenti quote

di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti in conto competenza effettuati nella Sezione di tesoreria provinciale competente:

decimi 3,3 dei proventi del monopolio sui tabacchi limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

decimi 8,5 dell'imposta sul gas e sulla energia elettrica.

Art. 2.

La spesa derivante dal presente decreto graverà sul capitolo 7845 aggiunto allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1965
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 191

(6410)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 1965.

Attribuzione alla Regione Valle d'Aosta di quote di proventi erariali per l'esercizio finanziario 1963-1964.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, concernente l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta;

Visto l'accordo con il Presidente della Regione Valle d'Aosta effettuato per l'esercizio finanziario 1963-1964;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Valle d'Aosta sono attribuite per l'esercizio finanziario 1963-1964, in attuazione dell'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, le seguenti quote di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti in conto competenza effettuati nella Sezione di tesoreria provinciale competente:

un decimo dell'imposta di ricchezza mobile;

decimi 3,4 dei proventi del monopolio sui tabacchi limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

decimi 7,6 dell'imposta sul gas e sulla energia elettrica.

Art. 2.

La spesa derivante dal presente decreto graverà sul capitolo 7850 aggiunto allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1965
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 192

(6411)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 1965.

Attribuzione alla Regione Valle d'Aosta di quote di proventi erariali per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, concernente l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta;

Visto l'accordo con il Presidente della Regione Valle d'Aosta effettuato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Valle d'Aosta sono attribuite per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in attuazione dell'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, le seguenti quote

di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti in conto competenza effettuati nella Sezione di tesoreria provinciale competente:

un decimo dell'imposta di ricchezza mobile;

decimi 4,3 dei proventi del monopolio sui tabacchi limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

decimi 8 dell'imposta sul gas e sulla energia elettrica.

Art. 2.

La spesa derivante dal presente decreto graverà sul capitolo 7851 aggiunto allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1965
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 190

(6412)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 380 del 22 ottobre 1963 della Amministrazione provinciale di Pesaro concernente la provincializzazione della strada comunale « Cà Romano-Miratoio » in comune di Pennabilli, denominata strada di « Cà Romano », che dal confine dello « Isolotto » della provincia di Arezzo (comune di Badia Tedalda) presso Cà Raffaello conduce attraverso Cà Romano e Miratoio, all'altro confine con la provincia di Arezzo oltre Miratoio in direzione di Petrella Massana;

Visto il voto n. 681 del 18 maggio 1965, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, della lunghezza complessiva di km. 6+500 può pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « Cà Romano-Miratoio » in comune di Pennabilli, denominata strada di Cà Romano, che dal confine dello « Isolotto » della provincia di Arezzo (comune di Badia Tedalda) presso Cà Raffaello conduce attraverso Cà Romano e Miratoio, all'altro confine con la provincia di Arezzo oltre Miratoio in direzione di Petrella Massana, di km. 6+500, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

(6272)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1965.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale tavoleggiante retribuito esclusivamente a percentuale dipendente da aziende dei settori alberghi, turismo e pubblici esercizi della provincia di Modena.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alla Gestione Case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale tavoleggiante retribuito esclusivamente a percentuale dipendente da bars, caffè e ristoranti della provincia di Modena, sono determinate nella misura stabilita nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° gennaio 1965.

Roma, addì 7 luglio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella di retribuzioni medie convenzionali per il personale tavoleggiante retribuito esclusivamente a percentuale dipendente da bars, caffè e ristoranti della provincia di Modena.

A) - *Settore bars e caffè*

CATEGORIE DEL PERSONALE	Categoria degli esercizi	
	Esercizi di I e II ctg.	Esercizi di III e IV ctg.
Uomini e donne superiori ai 20 anni . . .	59 000	58.000
Uomini e donne dai 18 ai 20 anni . . .	58.000	57.000
Uomini e donne dai 16 ai 18 anni . . .	54.000	53.000

B) - *Settore ristoranti*

CATEGORIE DEL PERSONALE	Categoria degli esercizi		
	Esercizi di I ctg.	Esercizi di II ctg.	Esercizi di III e IV ctg.
Uomini e donne superiori ai 20 anni	69.000	68.000	66.000
Uomini e donne dai 18 ai 20 anni	61.000	61.000	58.000

Note:

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, s'intendono comprensive del rateo per tredicesima mensilità, festività e per il settore ristoranti anche del valore del vitto:

valutazione del vitto:

L. 13.000 per 26 giornate, pari a L. 500 per giornata, per due pasti;

valutazione dell'alloggio:

L. 2080 mensili, pari a L. 80 per giornata.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(5575)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1965.

Modifica della denominazione di una strada provinciale in provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il piano predisposto dall'Amministrazione provinciale di Pescara a termini dell'art. 16 della sopracitata legge n. 126, nel quale, al n. 33 è riportata la strada « Farindola-Rigopiano-Campo Imperatore » (dalla strada provinciale Farindola-Bivio Cupoli in località Morre presso Farindola per la contrada Rigopiano a Campo Imperatore);

Visto il decreto ministeriale n. 15514 del 6 giugno 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 1960, n. 154, con il quale su conforme voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici è stato approvato il piano anzidetto ed è stata classificata provinciale, con le altre, la strada di cui sopra con il medesimo tracciato indicato nel piano stesso;

Vista la nota del 18 settembre 1964, n. 19110, con la quale l'Amministrazione provinciale di L'Aquila ha fatto rilevare che il tratto terminale della strada in questione, da Vado di Sole a Campo Imperatore, scorre nel territorio di tale Provincia e non in quello della provincia di Pescara;

Viste le note dell'8 maggio 1965, n. 9658, dell'Amministrazione provinciale di Pescara, del 15 maggio 1965, n. 5987, dell'ufficio del Genio civile di L'Aquila e del 20 maggio 1965, n. 4572, dell'Ufficio del genio civile di Pescara, che confermano, tutte, quanto asserito dall'Amministrazione provinciale di L'Aquila;

Ritenuto quindi che occorre rettificare il piano ed il decreto anzidetti nel senso che la strada in essi riportata con la denominazione « Farindola-Rigopiano-Campo Imperatore » (dalla strada provinciale Farindola-Bivio Cupoli in località Morre presso Farindola per la contrada Rigopiano a Campo Imperatore) deve essere sostituita dalla strada « Farindola-Rigopiano-confine con la provincia di L'Aquila presso la località Vado di Sole » (dalla strada provinciale Farindola-Bivio Cupoli in località Morre presso Farindola per la contrada Rigopiano al confine con la provincia di L'Aquila presso la località Vado di Sole) per un totale di km. 17+022;

Decreta:

La denominazione della strada di cui al n. 33 del piano predisposto dall'Amministrazione provinciale di Pescara a termini dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, approvato con decreto ministeriale n. 15514 del 6 giugno 1960, è classificata provinciale con il decreto stesso è modificata come segue: « Farindola-Rigopiano - fino al confine con la provincia di L'Aquila presso il Vado di Sole » (dalla strada provinciale Farindola-Bivio Cupoli in località Morre presso Farindola per la contrada Rigopiano al confine con la provincia di L'Aquila presso la località Vado di Sole) per un totale di km. 17+022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1965

Il Ministro: MANCINI

(6277)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno sito in comune di Livorno, località Salviano.

Con decreto interministeriale n. 333 del 28 maggio 1965 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato dell'appezzamento di terreno esteso mq. 3630, sito nel comune di Livorno, località Salviano, riportato nel catasto del predetto Comune al foglio di mappa 35, particella n. 46.

(6218)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mezzoiuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1965, il comune di Mezzojuso (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.292.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6365)

Autorizzazione al comune di Giarratana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1965, il comune di Giarratana (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.016.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6366)

Autorizzazione al comune di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1965, il comune di Porto Empedocle (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 251.268.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6368)

Autorizzazione al comune di Terrasini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1965, il comune di Terrasini (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.534.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6367)

Autorizzazione al comune di Ficarra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1965, il comune di Ficarra (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.922.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6369)

Autorizzazione al comune di Coreno Ausonio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Coreno Ausonio (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.930.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6370)

Autorizzazione al comune di Laureana Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1965, il comune di Laureana Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6371)

Autorizzazione al comune di Laurito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1965, il comune di Laurito (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.480.700 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6372)

Autorizzazione al comune di Ogliastro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1965, il comune di Ogliastro Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.550.715 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6373)

Autorizzazione al comune di Praiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1965, il comune di Praiano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.725.345 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6374)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Fasanella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1965, il comune di Sant'Angelo Fasanella (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.523.430 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6375)

Autorizzazione al comune di Trentinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1965, il comune di Trentinara (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.774.525 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6376)

Autorizzazione al comune di Ales ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1965, il comune di Ales (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6377)

Autorizzazione al comune di Buggerru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1956, il comune di Buggerru (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.770.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6378)

Autorizzazione al comune di Narcao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1965, il comune di Narcao (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.110.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6379)

Autorizzazione al comune di Guamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1965, il comune di Guamaggiore (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6380)

Autorizzazione al comune di San Felice sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1965, il comune di San Felice sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.070.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6348)

Autorizzazione al comune di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1965, il comune di Lama Mocogno (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.563.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6349)

Autorizzazione al comune di Albettone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Albettone (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.798.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6357)

Autorizzazione al comune di Altissimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Altissimo (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.459.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6358)

Autorizzazione al comune di Villaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Villaga (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.323.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6359)

Autorizzazione al comune di Zovencedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Zovencedo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.566.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6360)

Autorizzazione al comune di Vallerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Vallerano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.986.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6361)

Autorizzazione al comune di Foza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Foza (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.422.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6362)

Autorizzazione al comune di Mezzane di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Mezzane di Sotto (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6363)

Autorizzazione al comune di Pauli Arbarei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1965, il comune di Pauli Arbarei (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6381)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi del 6 settembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,72	624,73	624,77	724,73	624,70	624,72	624,73	624,75	624,79	624,75
$ Can.	580,53	579,75	580,25	580,25	579,10	580,25	579,81	580,40	580,25	580,25
Fr. Sv.	144,69	144,69	144,68	144,70	144,65	144,69	144,705	144,70	144,69	144,70
Kr. D.	90,02	90,03	90,10	90,08	90 —	90,04	90,07	90,02	90,04	90,04
Kr. N.	87,36	87,35	87,36	87,365	87,35	87,34	87,37	87,34	87,34	87,34
Kr. Sv.	120,73	120,77	120,75	120,76	120,70	120,73	120,76	120,74	120,73	120,72
Fol.	173,52	173,48	174,50	173,515	173,45	173,51	173,505	173,52	173,51	173,50
Fr. B.	12,58	12,585	12,5875	12,5860	12,58	12,58	12,587	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,46	127,47	127,465	127,485	127,45	127,46	127,489	127,48	127,46	127,45
Lst.	1743,58	1744,35	1744,60	1744,20	1744,30	1743,65	1744,20	1743,60	1743,65	1744,25
Dm. occ.	155,68	155,68	155,72	155,69	155,70	155,63	155,58	155,65	155,63	155,62
Scell. Austr.	24,20	24,21	24,21	24,2110	24,15	24,20	24,21	24,20	24,20	24,21
Escudo Port.	21,73	21,74	21,74	21,74	21,75	21,74	21,741	21,75	21,74	21,74

Media dei titoli del 6 settembre 1965

Rendita 5 % 1935	101,60
Redimibile 3,50 % 1934	98,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	96 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,525
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 settembre 1965

1 Dollaro USA	624,73
1 Dollaro canadese	580,03
1 Franco svizzero	144,702
1 Corona danese	90,075
1 Corona norvegese	87,367
1 Corona svedese	120,76
1 Fiorino olandese	173,51
1 Franco belga	12,586
1 Franco francese	127,487
1 Lira sterlina	1744,20
1 Marco germanico	155,685
1 Scellino austriaco	24,211
1 Escudo Port.	21,74

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio successivo, registro n. 20, foglio n. 26, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto in data 5 agosto 1963 dal sig. Martano Mario, avverso il provvedimento del Ministero del tesoro n. 41089, del 9 maggio 1963, confermativo di quello della Direzione provinciale del tesoro di Napoli, col quale è stato elevato nei confronti del ricorrente un addebito di L. 133.581 per somme in più pagate dal 1° luglio 1956 al 12 ottobre 1962 a titolo di caroviveri, indennità integrativa speciale e per maggiori ritenute erariali non operate.

(6135)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1965, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 328, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Falcomatà Leone, a nome e nell'interesse del proprio genitore sig. Falcomatà Bruno — residente a Condofuri (Reggio Calabria) — avverso il decreto ministeriale n. 2015371 del 21 giugno 1963 con il quale al predetto sig. Falcomatà Bruno è stato negato il diritto a trattamento pensionistico di guerra.

(6136)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento senza liquidatore di ottantanove Società cooperative della provincia di Cuneo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 agosto 1965, le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « Ischiator », con sede in Cuneo, costituita per rogito Cavallo in data 2 marzo 1959, repertorio 6928;

2) Società cooperativa Nuova cooperativa per case popolari fra i dipendenti postelegrafonici « Domus Nostra », con sede in Cuneo, costituita per rogito Streri in data 17 luglio 1954, repertorio 138;

3) Società cooperativa edilizia « La Fiorente », con sede in Cuneo, costituita per rogito Musso in data 14 gennaio 1954, rep. 79539;

4) Società cooperativa edile « Quadrifoglio », con sede in Cuneo, costituita per rogito Garro in data 21 maggio 1957, rep. 14594;

5) Società cooperativa « Associazione cooperativa agricola piemontese di acquisti e consumo », con sede in Alba (Cuneo), costituita per rogito Sacco in data 31 gennaio 1947 rep. 4921;

6) Società cooperativa « Associazione commercianti della città di Alba », con sede in Alba (Cuneo), costituita per rogito Ferrero in data 31 gennaio 1947, rep. 13755;

7) Società cooperativa edilizia « Fra professionisti ed impiegati albesi C.E.P.I.A. », con sede in Alba (Cuneo), costituita per rogito Sacco in data 16 settembre 1950, rep. 7419;

8) Società cooperativa « Partigiana di consumo », con sede in Alba (Cuneo), costituita per rogito Ferrero in data 20 giugno 1945, rep. 1212;

9) Società cooperativa « Albese di lavoro », con sede in Alba (Cuneo), costituita per rogito Ferrero in data 17 dicembre 1952, rep. 20890;

10) Società cooperativa « Impiegati pensionati statali », con sede in Alba (Cuneo), costituita per rogito Oddero in data 22 settembre 1954, rep. 5406;

11) Società cooperativa « C.E.D F.A. - Dipendenti Ditta Ferrero », con sede in Alba (Cuneo), costituita per rogito Oddero in data 25 ottobre 1954, rep. 5492;

12) Società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in Bagnolo Piemontese (Cuneo), costituita per rogito Busacca in data 12 luglio 1959, rep. 816239;

13) Società cooperativa di consumo, con sede in Bastia Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Benino in data 28 maggio 1921;

14) Società cooperativa di consumo di Battifollo, con sede in Battifollo (Cuneo), costituita per rogito Piano in data 12 febbraio 1920;

15) Società cooperativa di consumo « La Fratellanza », con sede in Benevagienna (Cuneo), costituita per rogito Maineri in data 18 gennaio 1920;

16) Società cooperativa di consumo, con sede in Bonvicino (Cuneo), costituita per rogito Travaglio in data 8 marzo 1921;

17) Società cooperativa « Monterrato », con sede in Borgo S. Dalmazzo (Cuneo), costituita per rogito Musso in data 1° aprile 1957, rep. 2527;

18) Società cooperativa « Agraria di miglioramento », con sede in Bossolasco (Cuneo), costituita per rogito Ghiberti in data 11 maggio 1960, rep. 5939;

19) Società cooperativa « Genzianella-Artigiana Femminile, con sede in Boves (Cuneo), costituita per rogito Cavallo in data 8 agosto 1960, rep 7767;

20) Società cooperativa « Bisalta » - Artigiana femminile, con sede in Boves (Cuneo), costituita per rogito Cavallo in data 8 agosto 1960, rep. 7768;

21) Società cooperativa edile fra mutilati di guerra, con sede in Bra (Cuneo), costituita per rogito Marcarini in data 1° novembre 1948, rep. 1732;

22) Società cooperativa « Partigiana braidese », con sede in Bra (Cuneo), costituita per rogito Gatti in data 7 novembre 1945, rep. 1689;

23) Società cooperativa « La Carruccese », con sede in Carrù in data 20 marzo 1920, per rogito Lubatti;

24) Società cooperativa « Cantina Sociale », con sede in Carrù (Cuneo), costituita per rogito Mannini in data 29 ottobre 1911;

25) Società cooperativa « La Fratellanza », con sede in Carrù (Cuneo), costituita per rogito Bonino in data 24 dicembre 1919;

26) Società cooperativa « Consumo e Agricola », con sede in Castellino Tanaro (Cuneo), costituita per rogito Spenti in data 14 dicembre 1919;

27) Società cooperativa « Agricola e consumo », con sede in Castellino Ceva (Cuneo), costituita per rogito Cassinis in data 11 febbraio 1921;

28) Società cooperativa « Cantina sociale », con sede in Castiglione Tinella (Cuneo), costituita per rogito Sacco in data 16 giugno 1932, rep. 9714;

29) Società cooperativa « Alleanza e consumo », con sede in Castiglione Tinella (Cuneo), costituita per rogito Porrera in data 1° ottobre 1945, n. 2828;

30) Società cooperativa « Contadini e lavoratori di Reata Chiusani », con sede in Centallo (Cuneo), costituita per rogito Dalmazzo in data 29 settembre 1947;

31) Società cooperativa di lavoro e delle lega edile, con sede in Ceva (Cuneo), costituita per rogito Masenti in data 24 gennaio 1922;

32) Società cooperativa edile di lavoro, con sede in Ceva (Cuneo), costituita per rogito Masenti in data 23 agosto 1921;

33) Società cooperativa C.O.L.E.S. - Operai Lavori Edili Stradali, con sede in Ceva (Cuneo), costituita per rogito Cavallo in data 24 luglio 1945, rep. 14786;

34) Società cooperativa « Edile fra impiegati ed agenti FF.SS. », con sede in Ceva (Cuneo), costituita per rogito Masenti in data 6 aprile 1922;

35) Società cooperativa edile cheraschese, con sede in Cherasco (Cuneo), costituita per rogito Marcarini in data 8 luglio 1945, n. 384;

36) Società cooperativa agricola « L'agraria », con sede in Dogliani (Cuneo), costituita per rogito Olivero in data 6 aprile 1936;

37) Società cooperativa « La Doglianese », con sede in Dogliani (Cuneo), costituita per rogito Fracchia in data 20 agosto 1893;

38) Società cooperativa « Reduci ed operai », con sede in Dogliani (Cuneo), costituita per rogito Protto in data 1° febbraio 1920;

39) Società cooperativa « Muratori », con sede in Dogliani (Cuneo), costituita per rogito Protto in data 15 luglio 1920;

40) Società cooperativa « Tra lavoratori cristiani », con sede in Fossano (Cuneo), costituita per rogito Parola in data 7 novembre 1950, rep. 4482;

41) Società cooperativa « Agricola di consumo (Corsaglia), con sede in Frabrosa Soprana (Cuneo), costituita per rogito Perotti in data 9 febbraio 1921;

42) Società cooperativa Agricola di consumo, con sede in Gottasecca (Cuneo), costituita per rogito Quaglia in data 9 gennaio 1921;

43) Società cooperativa « Agricola », con sede in Garessio (Cuneo), costituita per rogito Bertolotti in data 8 settembre 1920;

44) Società cooperativa « Agricola di consumo », con sede in Gottasecca (Cuneo), costituita per rogito Quaglia in data 9 gennaio 1921;

45) Società cooperativa « Agricola di Govone », con sede in Govone (Cuneo), costituita per rogito Parone in data 2 dicembre 1945;

46) Società cooperativa C.O.P.P.L.A. Operai Partigiani Produzione Laterizi, con sede in Lesegno (Cuneo), costituita per rogito Ambrogio in data 24 luglio 1945;

47) Società cooperativa « Lesegnese », con sede in Lesegno (Cuneo), costituita per rogito Masenti in data 26 luglio 1920;

48) Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Avvenire », con sede in Lesegno (Cuneo), costituita per rogito Masenti in data 11 luglio 1921;

49) Società cooperativa di consumo e agricola, con sede in Lequio Tanaro (Cuneo), costituita per rogito Reieneri in data 12 ottobre 1920;

50) Società cooperativa di consumo « Costamagnese », con sede in Lequio Tanaro (Cuneo), costituita per rogito Protto in data 22 febbraio 1920;

51) Società cooperativa di consumo, con sede in Monbasiglio (Cuneo), costituita per rogito Masenti in data 20 febbraio 1920;

52) Società cooperativa edile « S. Adriano » con sede in Mango (Cuneo), costituita per rogito Ferrero in data 27 ottobre 1958, rep. 6792;

53) Società cooperativa di Consumo, con sede in Monastero Vasco (Cuneo), costituita per rogito Perotti in data 22 dicembre 1920;

54) Società cooperativa agricola e consumo « Reduci », con sede in Monasterolo Casotto (Cuneo), costituita per rogito Piano in data 21 marzo 1920;

55) Società cooperativa « Agricola - Operaia di consumo e istruzione », con sede in Mondovì Piazza (Cuneo), costituita per rogito Broddoli in data 7 aprile 1896;

56) Società cooperativa « Operaia Monregalese », con sede in Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Bongioanni in data 11 dicembre 1892;

57) Società cooperativa « Per Industria del Legno », con sede in Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Manassero in data 2 luglio 1911;

58) Società cooperativa « Monregalese », con sede in Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Carpani in data 17 novembre 1947;

59) Società cooperativa « Mutuo soccorso contro i danni dell'incendio « La Maglianese », con sede in Magliano Alfieri (Cuneo);

60) Società cooperativa « Comunale di consumo tra lavoratori », con sede in Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Carpani in data 4 marzo 1945;

61) Società cooperativa « Monregalese » contro i danni dell'incendio, con sede in Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Manassero in data 12 luglio 1903;

62) Società cooperativa « Muratori », con sede in Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Perotti in data 11 ottobre 1893;

63) Società cooperativa edile di lavoro « La Carassonese », con sede in Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Cavallo in data 6 aprile 1949, rep. 2297;

64) Società cooperativa « Prestatori d'opera fra partigiani ed ex internati », con sede in Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Ambrogio in data 1° ottobre 1945, rep. 4987;

65) Società cooperativa « Trasporti ex partigiani », con sede in Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Carpani in data 18 settembre 1945;

66) Società cooperativa « S.C.A.V.E. Autotrasporti Valle Ellero », con sede in Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Ambrogio in data 8 luglio 1945;

67) Società cooperativa consumo « Montanerese », con sede in Montanera (Cuneo), costituita per rogito Ferrua in data 4 luglio 1920;

68) Società cooperativa agricola, con sede in Murazzano (Cuneo), costituita per rogito Bougnet in data 17 ottobre 1909;

69) Società cooperativa di consumo, con sede in Niella Tanaro (Cuneo), costituita per rogito Camillo in data 4 gennaio 1920;

70) Società cooperativa « Approvvigionamenti di Ostana », con sede in Ostana, fraz. Crissola (Cuneo), costituita per rogito Zali in data 25 gennaio 1946, rep. 117;

71) Società cooperativa « Caseificio Cooperativo Monviso Alta Valle Po », con sede in Paesena (Cuneo), costituita per rogito Zali in data 16 luglio 1957, rep. 5281;

72) Società cooperativa « Perlese », con sede in Perlo (Cuneo), costituita per rogito Masenti in data 22 dicembre 1919;

73) Società cooperativa Agricola e Consumo « La Piozzese », con sede in Piozzo (Cuneo), costituita per rogito Mamini in data 25 aprile 1920;

74) Società cooperativa « Monte Fallonio », con sede in Peveragno (Cuneo), costituita per rogito Savino in data 6 gennaio 1962, rep. 1533;

75) Società cooperativa edile Revellese « C.E.R. », con sede in Revello (Cuneo), costituita per rogito Giacosa in data 15 febbraio 1951, rep. 9673/5726;

76) Società cooperativa « Agricola e consumo », con sede in Roburent (Cuneo), costituita per rogito Piano in data 19 settembre 1920;

77) Società cooperativa « Produzione consumi gravese », con sede in Roccadebaldi-Crava (Cuneo), costituita per rogito Turco in data 29 gennaio 1920;

78) Società cooperativa produzione e consumo, con sede in Roccaforte Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Dalforno in data 28 marzo 1920;

79) Società cooperativa « Lavoratori minatori di escavazione », con sede in Roccavione (Cuneo), costituita per rogito Gancia in data 31 maggio 1955;

80) Società cooperativa « Circolo sociale S. Albanese », con sede in S. Albano Stura (Cuneo), costituita per rogito Musso in data 30 novembre 1934, rep. 1447;

81) Società cooperativa edilizia « A.L.F.A. », con sede in Savigliano (Cuneo), costituita per rogito Zoppi in data 6 luglio 1957, rep. 6253;

82) Società cooperativa di consumo « S. Paolese », con sede in S. Michele Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Rovetta in data 28 novembre 1920;

83) Società cooperativa agricola « Tra i lavoratori della terra », con sede in S. Michele Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Rivetta in data 24 aprile 1921;

84) Società cooperativa « Agricola », con sede in Scagnello (Cuneo), costituita per rogito Ravetta in data 6 giugno 1920;

85) Società cooperativa « C.E.T.I.P.S.S. Edilizia tra impiegati e pensionati statali sanstefanesi », con sede in S. Stefano Belbo (Cuneo), costituita per rogito Oddero in data 17 novembre 1954, rep. 5560;

86) Società cooperativa « Partigiana sommarivese », con sede in Sommariva Bosco (Cuneo) costituita per rogito Appendini in data 3 dicembre 1945, rep. 8780;

87) Società cooperativa « Falegnami ed affini », con sede in Stroppo Cuneo), costituita per rogito Cavallo in data ottobre 1959, rep. 7333;

88) Società cooperativa « Vetreria torrese », con sede in Torre Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Siano in data 2 maggio 1920;

89) Società cooperativa « Unione cooperativa agricola artigiana villanovese », con sede in Villanova Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Cavallo in data 3 marzo 1949, rep. 2247

(6138)

Scioglimento senza liquidatore di quattro Società cooperative della provincia di Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 agosto 1965, le seguenti Società cooperative sono sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro « Auxilium et Labor », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Catello Spagnuolo in data 18 dicembre 1949, repertorio 3966;

2) Società cooperativa di produzione e lavoro « Delca », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Maddalena in data 29 maggio 1958, repertorio 79650;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Colomba », con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Casale in data 11 luglio 1948, repertorio 5455;

4) Società cooperativa di produzione e lavoro « Marigliànese Croce del Sud », con sede in Marigliano Faibano (Napoli), costituita per rogito Erbani in data 3 febbraio 1950, repertorio 9053.

(6286)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Vincenzo Gallelli, nato a Dodolato (Catanzaro) il 17 ottobre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dall'Università di Napoli il 25 marzo 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(6214)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Cirò Superiore e Isola di Capo Rizzuto (Catanzaro) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Cirò Superiore e Isola di Capo Rizzuto (Catanzaro) non possano utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Cirò Superiore e Isola di Capo Rizzuto (Catanzaro) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo appositi verbali, le attività e gli atti degli Enti anzidetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1965

Il Governatore: CARLI

(6061)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di quattro inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Milano, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;
Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di quattro inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Milano.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella « F » allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono partecipare

vi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Milano entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che dànno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dello art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Milano.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Milano dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Milano.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. *A riguardo, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente Ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Milano dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Milano, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento

dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaci o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Milano, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione, integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da lire 200, la dichiarazione integrativa o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD, in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dello internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante - ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 - il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera a).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili)

dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilascite dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilascito, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L 200;

b) gli impiegati non di ruolo della Amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su sarta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alla lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Div. 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto).

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non la abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti la autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Milano.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui allo art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1964
Registro n. 81, *foglio n.* 395

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Milano e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª ROMA

Il sottoscritto . nato a . . . . (provincia di .) il . . e residente in . . . (provincia di .) via n. . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova partica di scrittura sotto dettato, per l'ammissione di quattro inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Milano, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dello art. 2 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo

4) non ha riportato condanne penali, (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Milano;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1644)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a cinquantasei posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1963.

Nel Bollettino ufficiale n. 27 dell'8 luglio 1965 parte II Atti di amministrazione, del Ministero della pubblica istruzione è stata pubblicata la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a cinquantasei posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1963.

(6140)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico per esami e per titoli a sessantaquattro posti di medico di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo sanitario).

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a sessantaquattro posti di medico di 2ª classe (categoria direttiva ruolo sanitario) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati.

A) Diploma di laurea in medicina e chirurgia;

abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

iscrizione all'albo professionale.

B) Età non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive integrazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al numero 2 della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano fra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni

di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, possono partecipare al concorso stesso qualunque sia la loro età.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) Idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dello Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª) in Roma, piazzale delle Nazioni (E.U.R.), entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente Ufficio sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto)

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) *dell'articolo 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;*

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l'Università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

h) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione;

i) la data dell'iscrizione all'albo professionale;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

m) l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso;

n) di impegnarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal Dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del Comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

I candidati dovranno indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisandone il titolo, la data di rilascio e il numero: carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale.

Per avere accesso all'aula d'esame i candidati ammessi a sostenere la prova scritta dovranno presentare il documento di cui hanno indicato gli estremi nella domanda.

Art. 4.

Presentazione dei titoli - Termine e modalità

Agli effetti dell'attribuzione del punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami;

2) i certificati comprovanti il possesso di titoli accademici, scientifici e professionali (quali, ad esempio, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale con la votazione riportata nel relativo esame, i titoli relativi a concorsi, a borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, a servizi prestati, ecc.);

3) le pubblicazioni a stampa (in duplice esemplare);

4) ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

5) l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che pervenissero oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami verteranno:

a) su una prova scritta che consisterà nello svolgimento di un tema su argomenti di patologia medica o chirurgica;

b) su una prova pratica che consisterà nell'esame clinico di un soggetto, integrato da eventuali ricerche collaterali, con redazione del relativo referto sanitario sugli speciali moduli in uso per le assicurazioni obbligatorie per la invalidità e per la tubercolosi;

c) su una prova orale che avrà per oggetto:

1) illustrazione, dal punto di vista semeiologico e clinico, del soggetto esaminato;

2) argomenti di semeiotica, patologia medica e chirurgica;

3) nozioni di medicina legale e delle assicurazioni sociali; di igiene e patologia del lavoro; di legislazione sanitaria italiana nel campo sociale e previdenziale.

La Commissione giudicatrice stabilirà preventivamente la durata della prova scritta ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Il luogo, il giorno e l'ora in cui si effettuerà la prova scritta d'esame saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova pratica soltanto i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica verrà data comunicazione del voto riportato nella prova scritta.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova pratica una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione verrà affisso al termine di ciascuna seduta all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli sarà attribuito ai soli candidati che avranno superato la prova orale.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — sempre-chè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
19) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei, ai fini del conferimento della nomina, saranno formate con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Art. 9

Titoli di precedenza e di preferenza: documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente articolo 8 e successivo articolo 10, i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare; originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfani di caduti per servizio dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre nonchè un documento da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figli di mutilati o invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

11) madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante tale circostanza;

12) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-1945, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/0m del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

13) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

14) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

15) coniugati o vedovi: stato di famiglia di data recente rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza;

16) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Il ritardo nella presentazione dei documenti o la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dello accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i candidati inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia.

In luogo di detto diploma è data, altresì, facoltà di produrre, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta nella prescritta carta bollata;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o in copia autentica ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire quest'ultimo titolo, in originale o in copia autenticata;

c) certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data di rilascio del certificato;

d) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certicato di nascita.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B* dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'articolo 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina, a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del Prefetto della Provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato:

1) sia cittadino italiano;

2) sia di buona condotta. L'attestazione della buona condotta dovrà essere rilasciata dal Sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certicato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici;

f) certificato generale del Casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa (compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare).

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal Sindaco, in carta bollata;

h) fotografia recente, autenticata dal Sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

Il documento di cui alla lettera c) *dovrà essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso: i documenti di cui alle lettere* e) *ed* f) *dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'esito del concorso.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, saranno sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Istituto.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà, alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dello Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del Regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale della qualifica iniziale del ruolo sanitario della categoria direttiva e cioè lo stipendio mensile lordo di lire 140.000 per tredici mensilità integrate da un assegno provvisorio, pari al 5 % dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale e l'indennità speciale stabilita per la qualifica iniziale in L. 15.000 mensili lorde.

Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

L'esercizio dell'attività professionale extra-ufficio potrà essere consentito a condizione che:

non vada a detrimento degli obblighi di servizio e delle attribuzioni di ciascun sanitario;

non contrasti con le finalità e con l'interesse dell'Istituto;

non si concreti in incarichi a carattere continuativo presso altre Amministrazioni pubbliche o private;

non riguardi, comunque, assicurati che abbiano in corso pratiche di prestazioni con l'Istituto.

Il presidente: CORSI

Allegato

Da redigersi su carta bollata da L. 400

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2°, Sezione 1ª - ROMA - Piazzale delle Nazioni (EUR).

. l sottoscritt . . . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . a . . . . il . . . . residente a . . . . (provincia di . . . . . .) (2) . . . . domanda di essere ammess . a partecipare al concorso per esami e per titoli a 64 posti di medico di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo sanitario).

A tal fine . l . sottoscrit . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . .
(indicare giorno, mese, anno)
presso . . . .;
(indirizzo della Università)

e) di essere abilitat . all'esercizio professionale dal . . . .;

f) di esser iscritt... all'albo professionale dal . . . . . .;

g) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . . . .;

h) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (5) . . . .

l . sottoscritt . dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto della prova scritta; . . . .
(indicazione del documento)
. . . .
(numero) (luogo e data di rilascio)

l . sottoscritt . unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa.

In caso di nomina . l . sottoscritt . si impegna a raggiungere qualsiasi destinazione.

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (6), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (7)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S., indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(7) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del Comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

(6011)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per la nomina di ventitre tenenti medici di polizia in esperimento.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo successivo, registro n. 10 Interno, foglio n. 20, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina di ventitre tenenti medici di polizia in esperimento;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 4 della legge 26 giugno 1962, n. 885;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

1) Di Loreto dott. Ugo, ispettore generale capo di pubblica sicurezza, vice capo polizia;

Componenti:

2) Dagianti prof. Armando, libero docente di patologia e clinica medica;

3) Fegiz prof. Gianfranco, libero docente di patologia e clinica chirurgica;

4) Marongiu dott. Enrico, vice prefetto, direttore della divisione F.A.P. della direzione generale della pubblica sicurezza;

5) Caramanica Giacomo, tenente colonnello medico di polizia.

Eserciterà le funzioni di segretario il maggiore di pubblica sicurezza Leonardi Carmelo, in servizio presso la divisione F.A.P della direzione generale della pubblica sicurezza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 luglio 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1965
Registro n. 26 Interno, foglio n. 111

(6123)

Fissazione della data della prova scritta e delle sedi di esame del concorso per esami a seicento posti di allievo vigile permanente nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale vigili del fuoco;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1964, con cui è stato bandito il concorso per esami a seicento posti di allievo vigile permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del detto testo unico;

Ritenuta la necessità di fissare la data della prova scritta del concorso di cui sopra nonchè le sedi presso cui avrà luogo la prova di esame;

Decreta:

La prova scritta del concorso per esami a seicento posti di allievo vigile permanente avrà luogo il giorno 25 settembre 1965, alle ore 9,00, nelle sedi indicate nel seguente prospetto:

Sede di esame	per i candidati residenti e appartenenti ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco di
Ancona	Ancona - Macerata - Pesaro
Bari	Bari - Brindisi - Lecce - Taranto
Bologna . . .	Bologna - Ferrara - Forlì - Ravenna - Rovigo
Brescia . . .	Brescia - Cremona
Cagliari . . .	Cagliari
Caltanissetta .	Agrigento - Caltanissetta - Enna
Catania . . .	Catania - Ragusa - Siracusa
Cosenza . . .	Cosenza - Matera - Potenza
Firenze . . .	Arezzo Firenze - Perugia - Pistoia - Siena
Foggia	Benevento - Campobasso - Foggia
Genova . . .	Genova - Imperia - La Spezia - Savona
Livorno . . .	Grosseto - Livorno - Lucca - Massa Carrara - Pisa
Milano	Bergamo - Como - Milano - Novara - Pavia - Piacenza - Sondrio - Varese
Napoli	Caserta - Napoli
Palermo . . .	Palermo - Trapani
Pescara . . .	Ascoli Piceno - Chieti - Pescara - Teramo
Reggio Calabria	Catanzaro - Messina - Reggio Calabria
Reggio Emilia .	Modena - Parma - Reggio Emilia
Salerno . . .	Avellino - Salerno
Sassari	Nuoro - Sassari
Torino	Alessandria - Aosta - Asti - Cuneo - Torino - Vercelli
Trieste	Gorizia - Trieste - Udine
Venezia . . .	Belluno - Padova - Treviso - Venezia
Verona	Bolzano - Mantova - Trento - Verona - Vicenza
Roma (Capannelle) . . .	L'Aquila - Frosinone - Latina - Rieti - Roma - Terni - Viterbo

Per la prova scritta sono assegnate ai concorrenti non più di quattro ore di tempo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1965

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

(6466)

MINISTERO DELLA SANITA

Dichiarazione di deserzione del concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a otto posti di medico provinciale di 2ª classe.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 22 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1965, registro n. 3, foglio n. 197, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 17 aprile 1965, con il quale è stato bandito un concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a otto posti di medico provinciale di 2ª classe;

Rilevato che nessuno degli aventi diritto ha presentato domanda di ammissione al concorso predetto, nel termine prefisso dall'art. 3 del bando;

Considerato, conseguentemente, che il concorso di che trattasi deve essere dichiarato deserto;

Decreta:

E' dichiarato deserto, per mancanza di candidati, il concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a otto posti di medico provinciale di 2ª classe, nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla corte dei conti, addì 11 agosto 1965
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 360

(6463)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2037 in data 28 marzo 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sette posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Genova al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 5551 del 1° settembre 1964, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria formulata dalla Commissione medesima, relativa a trentacinque candidate idonee;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Giaccone Anna . . . . . . punti 72,97 su 120
2. Barbano Anita . . . . . . » 71,15 »
3. Cavicchioli Dina . . . . . » 70,64 »
4. Solari Dina . . . . » 70,41 »
5. Rotticci Maddalena . . . . » 69,39 »
6. Confettoni Norina . . . . . » 68,92 »
7. Petrelli Dorotea . . . . . » 68,16 »
8. Andreani Maria in Loi . . . » 67,63 »
9. Massa Gemma . . . . . . » 67,25 »
10. Bidone Luciana . . . . . » 66,34 »
11. Mancuso Sonia . . . . . » 65,69 »
12. Andreis Maurina . . . . . » 65,22 »
13. Restituendo Carla . . . . » 65,11 »
14. Maccabruni Maria . . . . » 63,03 »
15. Meinero Lidia . . . . . . » 62,97 »
16. Carraro Leonina . . . . . » 62,92 »
17. Gelso Bianca Maria . . . . » 62,28 »
18. Chirumbolo Gemma . . . . » 61,81 »
19. Tacchino Giuseppina . . . » 61,75 »
20. Poggi Giuliana . . . . . . » 61,34 »
21. Pasini Miria . . . . » 60,07 »
22. Mortoni Zelinda . . . . . » 60,04 »
23. Cartasegna Alda . . . . . » 58,93 »
24. Conte Giovanna in Bona . . » 58,40 »
25. Ganda Pierina . . . . . . » 57,91 »
26. Suffada Maria . . . . . . » 57,09 »
27. Piani Elsa in Negro . . . . » 55,71 »
28. Montaldo Chiara . . . . . » 55,54 »
29. Barontini Anna Maria . . . » 55,40 »

30. Odone Adriana . . . . . punti 54 — su 120
31. Morzone Egle . . . . . . » 52,02 »
32. Madini Maria Teresa . . . . » 52 — »
33. De Raco Virgilia . . . . . » 49,28 »
34. Isolabella Maria Luigina . . . » 48,47 »
35. Giannini Giovanna . . . . . » 45,47 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Genova, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Genova, addì 3 agosto 1965

p. *Il medico provinciale*: ROCCHETTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di sette posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Genova al 30 novembre 1962;

Viste le preferenze indicate per le varie sedi dalle candidate risultate idonee;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Giaccone Anna: Consorzio Chiavari-Leivi;
2) Barbano Anita: Sori;
3) Cavicchioli Dina: Consorzio Rovegno-Garreto-Fontanigorda;
4) Solari Dina: Consorzio Lumarzo-Neirone;
5) Rotticci Maddalena: Consorzio Torriglia-Propata;
6) Confettoni Norina: Savignone;
7) Petrelli Dorotea: Rossiglione.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Genova e, per otto giorni consecutivi, all'albo del l'Ufficio del medico provinciale di Genova, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Genova, addì 3 agosto 1965

p. *Il medico provinciale*: ROCCHETTO

(5946)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 470 in data 1° marzo 1962, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 1945 in data 16 giugno 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Sala Monferrato; Cereseto; Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (Consorzio) hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Sparpaglione Carlo: Sala Monferrato;
2) Bonfà Milano: Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (Consorzio);
3) Ghibaudi Giuseppe: Cereseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 20 agosto 1965

Il medico provinciale: SIRCANA

(6164)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.